

e, più in generale, il supporto alla missione stessa. L'Italia intende contribuire con un contingente che risulterà essere complessivamente uno dei più numerosi (con circa 200 unità, tra Carabinieri, funzionari di polizia, finanziari, agenti penitenziari, magistrati ed esperti), e che comprenderà alcune posizioni di rilievo, tra cui quella di capo della componente Giustizia e di capo delle Unità Speciali di Polizia.

La forza dell'Unione Europea dispiegata in Bosnia-Erzegovina, nel quadro dell'operazione militare ALTHEA, prosegue il proprio mandato, incentrando le attività operative sul mantenimento di un ambiente sicuro, sulla lotta alla criminalità ed al traffico di armi. Il Consiglio della UE ha approvato la riduzione degli effettivi presenti in teatro e dall'agosto 2007 la dimensione della missione è stata ridotta a 2500 unità, integrabili in caso di deterioramento delle condizioni di sicurezza, attraverso riserve "over-the-horizon". Al momento, vista anche la situazione complessiva della regione legata alla soluzione della questione del Kosovo, è stata rimandata al 2008 ogni decisione in merito all'eventuale ritiro della missione.

La missione di polizia dell'UE in Bosnia-Erzegovina (EUPM) è proseguita conformemente al suo mandato nell'azione di riforma della polizia. La missione è tuttora guidata dal Generale di Brigata Vincenzo Coppola.

Dal luglio 2005, su invito del governo iracheno, opera una Missione integrata dell'UE incentrata sul rafforzamento dello stato di diritto per l'Iraq (EUJUST LEX) volta a sostenere la collaborazione tra i soggetti del sistema giudiziario penale attraverso forme di supporto e corsi di formazione. La missione ha continuato a svolgere le proprie attività e nella seconda metà del 2008 è stato organizzato un corso in Italia presso la Scuola dell'amministrazione penitenziaria di Verbania.

La missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM RAFAH) ha continuato a svolgere il proprio mandato conformemente agli accordi tra l'Autorità palestinese ed il Governo israeliano. A partire dal giugno del 2007 tuttavia, in seguito al deterioramento della situazione a Gaza il valico è stato aperto solo sporadicamente e la missione ha temporaneamente sospeso le sue attività. Alla missione, che si svolge sotto la guida del Generale dei Carabinieri Pietro Pistolese, partecipano una decina di unità provenienti dall'Arma dei Carabinieri.

La missione di polizia dell'UE per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) ha l'obiettivo di assistere la polizia civile palestinese a istituire un dispositivo di polizia efficace. Dato l'esito delle elezioni palestinesi del gennaio 2006 e le successive prese di posizione del Quartetto, la missione aveva ridotto il proprio coinvolgimento attivo con la polizia civile palestinese, per riprendere poi le sue attività in Cisgiordania al livello precedente dopo la nomina del Primo Ministro Fayyad avvenuta dopo l'occupazione militare di Hamas della Striscia di Gaza. Sono attualmente in discussione alcune ipotesi di ulteriore rilancio della missione stessa nel corso del 2008.

Nel 2007 la missione di polizia dell'UE a Kinshasa (EUPOL Kinshasa) ha continuato a svolgere un ruolo di guida e consulenza nei confronti delle autorità locali. La missione è stata caratterizzata dalla partecipazione di Stati non membri della UE quali Angola, Mali, Canada e

Turchia, mentre l'iniziativa EUSEC RD Congo ha continuato ad operare per la riforma del settore della sicurezza e potrà svolgere un ruolo ancora più marcato alla luce della cooperazione con il nuovo governo democraticamente eletto.

L'UE ha proseguito la propria azione di sostegno civile-militare alla missione dell'Unione Africana (AMIS) nella regione sudanese del Darfur, che si è conclusa a fine 2007. Oltre al sostegno finanziario attraverso il fondo per la pace in Africa, l'Unione Europea ha assicurato la propria assistenza militare sul piano tecnico, logistico ed organizzativo.

E' in fase di avanzata pianificazione una missione PESD in Ciad e Repubblica Centrafricana. L'operazione si inquadra all'interno di una presenza multidimensionale (ONU-UE-Polizia ciadiana), il cui dispiegamento è stato autorizzato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con la Risoluzione n. 1778 del 25 settembre 2007. La missione UE, di natura esclusivamente militare, è destinata ad essere sostituita da un'analogo missione ONU entro 12 mesi dall'avvio, qualora una presenza militare venga giudicata ancora necessaria. Da parte italiana contribuiremo con 5 ufficiali e sottufficiali che opereranno a livello di Quartier Generale della forza e con una struttura sanitaria da campo.

Il 15 giugno 2007 è stata avviata la missione civile EUPOL Afghanistan. Il lancio di questa missione, finalizzata a fornire assistenza e formazione nel settore della polizia alle autorità afgane ed a sostenere la ricostruzione delle forze di polizia afgane, rappresenta un segnale di impegno diretto dell'UE per la promozione delle riforme e per lo sviluppo di capacità nel settore della sicurezza, al fine di consentire di avviare nel tempo una progressiva riduzione della presenza militare internazionale in Afghanistan. L'obiettivo infatti è quello di contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantisca un'adeguata interazione con il più vasto sistema giudiziario penale, in accordo con l'opera di rafforzamento istituzionale dell'UE, degli Stati membri e degli altri attori internazionali. L'importanza del rafforzamento dello stato di diritto nel Paese e di una più efficace azione di contrasto al terrorismo e al narcotraffico rendono prioritari progressi in questo campo. Per la missione è prevista una durata minima di 3 anni e la partecipazione di 23 paesi per un totale di circa 170 addestratori. L'Italia partecipa con una ventina di unità.

Lo sviluppo delle capacità civili e militari è proseguito attraverso il lavoro di progressiva definizione del catalogo delle forze militari individuate nel contesto dell'Headline Goal 2010 e attraverso l'avvio delle attività per un aggiornamento del documento relativo "Civilian Headline Goal 2008".

Cooperazione civile-militare in ambito PESD

Tutte le operazioni PESD, incluse quelle di polizia e "rule of law," evidenziano una relazione molto stretta tra gli aspetti civili e militari. "Security Sector Reform (SSR)", "Disarmament, Demobilisation and Reintegration (DDR)" o "Civil-military Coordination (CMCO)" sono termini che descrivono l'attuale tendenza a considerare gli aspetti di sicurezza in termini "globali". E' infatti proprio la capacità di utilizzare sia strumenti civili che militari che costituisce il valore aggiunto che l'Unione europea apporta alla gestione delle crisi.

Se è indubbio che le operazioni militari necessitano quasi sempre di un seguito civile, è altrettanto vero che la gestione civile delle crisi si svolge spesso in un contesto di sicurezza in cui necessita l'assistenza militare. Un approccio sinergico alla gestione delle crisi sino dalle fasi iniziali di pianificazione dell'operazione assume quindi rilevanza assoluta.

E' quindi evidente l'importanza attribuita all'attività di Coordinazione civile-militare (CMCO) a livello delle strutture centrali EU, sia in fase di pianificazione che di condotta; tale attività non si limita alle iniziative PESD, ma si estende anche nei confronti delle iniziative "interpillar" (Commissione – Consiglio – Affari Interni).

Va ricordata, in tale ambito, l'attività della già menzionata Civilian Military Planning Cell (Civ-Mil Cell) che, attivata in seno allo Stato maggiore dell'Unione europea su iniziativa della presidenza di turno italiana (2003), costituisce un elemento cardine nel collegamento tra gli strumenti civili e militari. Più recentemente, nel corso del 2007, è stata istituita presso il Segretariato UE, una nuova struttura di gestione civile delle crisi, la "Civilian Planning and Conduct Capability" (CPCC), responsabile della pianificazione e dell'alta direzione della missione "civile", che interagisce profondamente con la struttura militare EU, utilizzandone le capacità e conoscenze e soprattutto facendo ricorso al supporto della menzionata "Civ-Mil Cell".

Oltre alla già citata presenza italiana nell'ambito dell'EUMS e della dipendente Civ-Mil Cell, si evidenzia che un Ufficiale superiore dei carabinieri già opera nella CPCC e che l'Italia ha candidato un Ufficiale generale dell'Arma a Direttore della struttura.

Sul terreno poi, nell'ambito delle varie operazioni anche a carattere "civile", la presenza di specialisti militari ed in particolare, per le sue peculiarità di forza di polizia a status militare, dell'Arma dei carabinieri rappresenta di fatto un esempio di cooperazione e sinergia di risorse. L'esperienza maturata nelle varie operazioni sottolinea un fortissimo bisogno di ordine e sicurezza ma anche di ricostruire, di ripristinare i servizi essenziali (come acqua ed elettricità) e, naturalmente, di ricostruire le infrastrutture logistiche soprattutto durante le fasi iniziali, quando le Organizzazioni civili non sono ancora in grado di soddisfare le molteplici esigenze delle popolazioni e delle istituzioni locali e regionali.

Quale concreto esempio dei risultati prodotti sul terreno dall'attività di Cooperazione "civile-militare" (CIMIC), si richiama il contributo offerto nel 2007 dalla "Italian Cimic Unit" nell'ambito della citata Operazione militare "Althea" in Bosnia Erzegovina. Attiva dal 1997 questa unità ha realizzato progetti di ricostruzione di opere pubbliche, effettuando lavori di primaria importanza sociale, quali centri di pronto soccorso, scuole, ospedali, strade, ponti ecc., destinati a servire intere comunità, sulla base dei finanziamenti ricevuti dal Ministero degli affari esteri e dalla UE. Specificatamente, nel corso del 2007, si sono realizzate, con fondi della UE, opere per la ristrutturazione parziale delle scuole primarie di Podlugovi (99.537 euro), di Sololac (51.174 euro) e di Trebinje (51.759 euro), nonché di quelle secondarie di Visegrad (78.323 euro) e di Stolac (94.862 euro).

Tra i progetti di particolare rilevanza attualmente in atto vi è quello di Pale (350.000 euro) per la realizzazione di un centro per bambini disabili.

Sviluppo delle capacità militari dell'Unione**Force Catalogue (FC) 2007**

Nell'ambito dello sviluppo delle capacità militari dell'UE, l'anno 2007 ha visto un ulteriore sviluppo delle attività scaturite dal documento Headline Goal 2010 (HLG 2010), che ha fissato il "Livello di ambizione" (Level of ambition – LoA) e gli obiettivi generali in campo PESD, dando un impulso ad un nuovo processo di pianificazione europeo che tiene in debito conto le minacce del terrorismo internazionale, le lezioni apprese nei teatri operativi, le linee

guida della European Security Strategy (ESS) e i progressi tecnologici raggiunti in ambito internazionale.

Sul piano militare sono state avviate una serie di importanti attività tendenti a tradurre gli indirizzi politici in requisiti militari necessari per il conseguimento di tali obiettivi. Tali attività hanno portato alla definizione di documenti/meccanismi necessari alla pianificazione dei contributi di forze che ogni Stato membro mette a disposizione dell'UE.

Si sono inoltre concluse le attività che hanno portato all'identificazione delle capacità militari necessarie all'UE, per ottemperare al proprio "livello di ambizione", fissato nel HLG 2010, con la formalizzazione delle offerte da parte degli Stati membri, avvenuta mediante la risposta automatizzata all'Headline Goal Questionnaire (HGQ).

Attività preminente nel 2007, discendente dalla formalizzazione delle offerte da parte degli Stati membri, è stata quella di realizzare un Catalogo delle forze ("Force Catalogue" - FC); tale documento compendia i contributi di forze e capacità dei Member States (MS), e fornisce quindi tutti gli assetti resi volontariamente disponibili dagli Stati a favore dell'UE.

Progress Catalogue (PC) 2007

Per ottemperare alle aspirazioni definite con il Level of Ambition (LoA) dell'UE nel HLG 2010, i MS hanno fornito, in risposta alla richiesta EU, effettuata con l'HGQ, un'offerta di forze e capacità dedicate, sintetizzate nel documento PC 2007. Tali contribuzioni, sottoposte ad un rigoroso processo analitico di scrutinizing, assessing and evaluating, hanno evidenziato un elenco di 58 carenze capacitive su 148 capacità richieste per soddisfare il LoA della UE.

Il PC costituisce input per il Capability development plan (CDP), uno strumento di gestione delle capacità in ambito difesa dell'Unione Europea, per sostenere gli eventuali impegni militari da intraprendere nell'ambito della Politica di sicurezza e di difesa europea (PSDE).

European Defence Agency (EDA)

L'Agenzia, dopo una fase iniziale finalizzata rispettivamente alla sua costituzione e al suo consolidamento, ha dedicato l'ultimo anno prioritariamente alla definizione di strategie e politiche, senza però tralasciare il lancio di programmi di cooperazione congiunti.

Attualmente l'Italia partecipa attivamente in 42 progetti di Ricerca Tecnologica (R&T), dei quali in 12 è il paese leader.

Tra le principali attività attualmente in essere nell'Agenzia europea per la difesa si evidenzia il Piano di sviluppo delle capacità ("Capability Development Plan" - CDP).

Il CDP è uno strumento di gestione essenziale al fine di procedere alla mappatura delle capacità in ambito Difesa (suddivise in macroaree: Command, Inform, Engage, Protect, Deploy e Sustain) dell'Unione Europea, per sostenere gli eventuali impegni militari da intraprendere nell'ambito della PESD.

Il piano dovrà pertanto:

- ✓ elencare le carenze, ossia i rischi operativi potenziali, definiti nel HLG 2010, evidenziando nel contempo le sfide e le opportunità in termini di capacità future ritenute necessarie;
- ✓ tracciare i progressi verso la realizzazione delle stesse, evidenziando quelle disattese, nonché individuando le possibili aree che necessitano prioritaria considerazione;
- ✓ comprendere tutti i progetti, le iniziative e le attività rilevanti che si collocano nell'ambito dei programmi della difesa dei participating Members States (pMS).
- ✓ estendersi a tutto l'arco temporale della Long Term Vision (LTV), ossia fino al 2025.

Inoltre il sopra citato piano:

- ✓ sarà utilizzato per aggiornare il Comitato direttivo dell'EDA e per informare il Political and Security Committee (PSC) dell'EUMC;
- ✓ sarà sviluppato e coordinato dall'EDA, in stretta collaborazione con l'EUMC, ed integrato con i dati forniti dagli Stati membri;
- ✓ non costituisce Piano sopranazionale, né sostituisce il Piano di difesa nazionale degli Stati membri, che rimane una prerogativa di sovranità nazionale, così come le decisioni già adottate in materia di investimenti dai singoli partecipanti (pMS).

A conclusione del processo si evinceranno i progetti e le modalità per trovare le soluzioni più idonee al fine di eliminare le carenze individuate. Tali soluzioni saranno avviate, relativamente alle aree di possibile collaborazione che ogni Nazione potrà scegliere di perseguire, autonomamente o in combinazione con altri Stati membri all'interno o all'esterno dell'Agenzia, al fine di bilanciare in modo idoneo ambizioni e risorse.

Il primo draft del CDP allo Steering Board (SB) sarà presentato a livello ministeriale entro l'estate del 2008.

Tra le altre attività in corso si segnalano le seguenti:

- ✓ **Codice di condotta e Bollettino elettronico dei contratti**
L'Italia continua ad aderire attivamente al Codice di condotta (CoC) ed al relativo Bollettino elettronico dei contratti (EBB) concordato dai Ministri della difesa. Il CoC (volontario e non vincolante) regola le acquisizioni di materiali per la difesa, inclusi nella lista del 1958, in caso di ricorso da parte degli Stati membri all'art. 296 del Trattato della Comunità europea.
- ✓ **Strategia per la Base industriale e tecnologica europea**
In data 14 maggio 2007, i Ministri della difesa dei paesi EDA hanno approvato il documento di pianificazione generale riguardo lo sviluppo della European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB). Successivamente, l'Agenzia ha provveduto a stilare una serie di road-map relative alle varie attività correlate alla implementazione di una strategia comune europea per lo sviluppo della citata base tecnologica ed industriale

che sono state approvate dai Direttori nazionali degli armamenti in data 25 settembre 2007.

✓ Programmi di ricerca tecnologica (R&T)

Le attività di ricerca tecnologica (R&T) presso l'Agenzia si concretizzano in circa 60 progetti di ricerca. Il valore economico della partecipazione italiana in tale ambito è attualmente stimabile in 40 milioni di euro (m€), su un totale complessivo, per tutti i progetti di ricerca EDA, di circa 225 m€. Tra i citati progetti, è incluso anche il programma di investimento congiunto (JIP) "Force Protection", con un valore globale di 54,23 m€ (quota italiana, 2,64 m€).

L'Italia pertanto, sia per contribuzione economica, sia per livello di adesione ai progetti, dimostra un grado di partecipazione in ambito R&T tra i più alti in assoluto tra tutti i Paesi membri.

✓ Programma di investimento congiunto (JIP) sulla "Force Protection"

L'Italia partecipa al programma con un contributo di 2,64 m€ (il costo totale del programma è di 54,23 m€). Il programma è finalizzato allo sviluppo della capacità sulla "Force Protection" con particolare riferimento alla sopravvivenza delle forze in ambienti urbani. In tale contesto sono stati individuati 18 R&T Goals che costituiscono l'obiettivo dello studio e per i quali si stanno avviando appositi progetti. Il Programme Arrangement è stato firmato dai Ministri della difesa dei 19 Paesi membri partecipanti al progetto (AU, BE, CY, CZ, ES, FI, FR, GE, GR, HU, IR, IT, NL, PL, PO, SK, SL, SP e SW) e dalla Norvegia il 14 maggio 2007.

Al momento si è nella fase contrattuale del primo dei bandi previsti e, contestualmente, è stato emesso il secondo bando.

Le attività che vedranno impegnata l'EDA nel 2008 sono definite nel piano di lavoro che è stato recentemente approvato dallo Steering Board (SB) dell'Agenzia.

In quest'ambito l'Italia ha suggerito i seguenti temi di interesse:

- ✓ UAV: airworthiness, robotica e avionica;
- ✓ Common Equipment for Dismounted Soldier;
- ✓ Armoured Fighting Vehicle;
- ✓ Network Enabled Capability;
- ✓ Force Protection;
- ✓ Sensoristica;
- ✓ Software Defined Radio.

Le iniziative principali previste nel 2008, che hanno ricadute più immediate nelle attività di ricerca, sviluppo e procurement, confermano l'attenzione verso programmi, prevalentemente in corso, che mirano a conferire all'Europa, in termini di know-how tecnologico, un'autonomia

(nei campi: Joint Investments Program on Force Protection, Network Enabled Capabilities, Software. Defined Radio) o un primato (nel campo: Unmanned Air Vehicles).

Capacità di risposta rapida

In aderenza ai requisiti di proiettabilità, sostenibilità e di interoperabilità ed al fine di conferire alle Forze europee le necessarie caratteristiche di "expeditionary" è stato deciso, sin dal 2004, di dotarsi di pacchetti di Forze, denominate "EU Battlegroup" (BG), capaci di operare in aree distanti con tempi di intervento ristretti, 5-10 giorni, e in grado di essere sostenuti per un periodo che va da 30 a 120 giorni. Dal 1 gennaio 2007 è stata raggiunta la piena capacità di generazione di tali forze e la EU è ora in grado di disporre di due BGs in "stand-by", forniti semestralmente dai Paesi membri.

L'Italia ha costituito 3 BG "multinazionali" che sono stati resi disponibili secondo un calendario concordato:

- ✓ Battlegroup su base "Multinational Land Force" (MLF), con struttura italiana e contributi ungheresi e sloveni; il BG ha assicurato un turno di prontezza nel secondo semestre 2007;
- ✓ Battlegroup su base "Spanish Italian Amphibious Force" (SIAF), unità già attiva tra Spagna ed Italia e alla quale si affiancano i contributi di Grecia e Portogallo;
- ✓ Battlegroup a "struttura" nazionale, con contributi di Turchia e Romania.

La capacità BG così come ad oggi sviluppata in ambito EU ha carattere sostanzialmente "terrestre"; sono pertanto in corso attività per l'ulteriore definizione delle esigenze di "rapid response" a carattere "maritime" e "air", alle quali, nel corso del 2007, l'Italia ha fornito un apporto concettuale di rilievo.

Partecipazione dell'Italia alle strutture militari PESD

Comitato militare della UE (EUMC)

Il Comitato militare è il più alto organo militare della UE; è composto dai "Chief of Defence" (CHOD), o dai loro Rappresentanti militari (MilRep). Il Comitato fornisce pareri e raccomandazioni al Comitato politico di sicurezza (PSC) e direttive allo Stato maggiore militare della UE.

La struttura della Rappresentanza militare italiana presso il Comitato militare consiste di 10 ufficiali/sottufficiali che partecipano alle attività dei principali comitati/gruppi di lavoro, mantenendosi in stretto contatto con i competenti Reparti dello Stato maggiore difesa, dal quale ricevono direttive ed indirizzi.

Stato maggiore militare (EUMS)

Lo Stato maggiore militare (EUMS) è uno dei dipartimenti del Segretariato generale del Consiglio (CGS); è composto da esperti militari e civili provenienti dai "Member States", distaccati presso il Segretariato; ha essenzialmente compiti di analisi e valutazione della situazione e di pianificazione strategica; riceve direttive in materia di politica militare e PESD dall'EUMC.

La presenza militare italiana in ambito EUMS consiste di 13 unità (ufficiali/sottufficiali).

Significativa, in un'ottica di sinergia delle risorse, è l'attività, in seno all'EUMS, della Cellula civile-militare (CIV/Mil Cell) e la sua capacità di generare un Centro operazioni, ancorché per operazioni di limitata portata e ove non si disponga di altre risorse. Si tratta di una struttura integrata, con elementi della componente militare, civile e della Commissione europea, che contribuisce alla pianificazione "strategica" delle missioni ESDP ed assiste nell'attività di coordinamento e gestione delle operazioni "civili".

Nel corso del 2007 l'EUMS si è anche dotato di una capacità permanente (24 ore per 7 giorni) "Watchkeeping" (WKC), per assicurare un collegamento costante tra il Segretariato e le operazioni ESDP civili e militari sul terreno e gestire il relativo flusso delle informazioni.

L'Italia è presente nella Civ/Mil Cell con un Ufficiale generale (EI) che ricopre l'incarico di Capo cellula; vario personale militare italiano è stato inoltre offerto per l'impiego in posizioni WKC.

EU Satellite Centre (EUSC)

Il Centro è riconosciuto come agenzia EU dal 2002; fornisce supporto informativo al processo decisionale attraverso l'analisi di immagini satellitari e servizi associati. Un Consiglio di amministrazione, formato dai rappresentanti degli Stati membri (per l'Italia è delegato lo Stato maggiore difesa), indirizza le attività del Centro. La partecipazione italiana, in termini di personale, ammonta a 6 unità.

Evoluzione delle politiche di sicurezza

Le linee di politica estera e di sicurezza comune, sviluppate dall'Unione, hanno evidenziato il crescente interesse verso temi quali la cooperazione con i paesi del Mediterraneo, lo sviluppo di capacità africane e la coerenza delle politiche di sviluppo e sicurezza.

Nell'ottica del rafforzamento della partnership strategica con l'Africa, l'EU ha fornito appoggio diretto, in termini di risorse finanziarie, mezzi e personale, alle operazioni gestite dall'Unione Africana, nonché incoraggiato gli Stati membri a sviluppare, in una cornice UE, le iniziative nazionali tese al rafforzamento delle capacità africane per la prevenzione dei conflitti.

E' in tale contesto che, in ambito Difesa, nel corso del 2007 sono state avviate azioni per promuovere le capacità espresse dal Centro di eccellenza per le Unità di polizia di stabilizzazione (CoESPU-Vicenza) che, sorto nell'ambito dell'Action Plan per la Pace (G8), è in grado di sviluppare anche attività nell'ottica del rafforzamento delle capacità africane di prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti, come delineato dal Piano di Azione EU per l'Africa.

Nel periodo di presidenza di turno portoghese (secondo semestre 2007) una particolare attenzione è stata riservata alla cooperazione con i partners mediterranei. In tale quadro, l'Italia, in veste di presidenza 2007 dell'iniziativa 5+5 (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco Tunisia, Italia, Francia Spagna, Portogallo Malta) ha promosso in ambito EU i risultati dell'iniziativa stessa, la metodica applicata (la dimensione pratica dell'iniziativa la pone come modello di cooperazione) e l'auspicata evoluzione verso forme di collaborazione "regionale" (UE, Unione Africana, Dialogo Mediterraneo). Sul tema del rafforzamento della coerenza delle Politiche di Sviluppo e Sicurezza dell'Unione Europea, l'Italia ha condiviso la volontà U.E. di assicurare massima coerenza e complementarietà alle politiche ed agli strumenti utilizzabili in tema di Sviluppo e sicurezza. Sono stati individuati dei pratici passi da intraprendere per migliorare le capacità nel campo delle Relazioni esterne, segnatamente nella Pianificazione strategica, nel Security Sector Reform (SSR), nell'EU-Africa partnership on Peace and Security e Sicurezza dell'Aiuto Umanitario, aree che meglio di altre rappresentano un link immediato tra le azioni di sviluppo e quelle legate alla sicurezza, sulle quali lavorare per massimizzare le capacità di intervento dell'UE. La sinergia nelle aree individuate contribuirà a

migliorare il coordinamento tra la sfera civile e quella militare, quantificando dettagliatamente i possibili contributi della sfera militare.

Iniziative nel campo della difesa

L'industria della Difesa e l'Unione Europea

Nell'ambito multilaterale europeo, la volontà dell'Unione Europea (UE) di realizzare una Identità Europea di Sicurezza e di Difesa ha imposto di collaborare per dar vita ad una base tecnologica ed industriale volta a consentire la realizzazione di un sistema industriale integrato e interdipendente a livello europeo, senza il quale la maggiore autonomia operativa ricercata perderebbe concretezza e diverrebbe velleitaria.

Su queste basi, già da tempo si sta cercando di promuovere la creazione di una vera e propria industria europea per la Difesa, attenuando le barriere protezionistiche interne ai Paesi della UE e favorendo le fusioni settoriali delle industrie, al fine di concentrare le varie capacità nazionali in poli di grande qualità produttiva.

Le iniziative orientate alla creazione di un mercato europeo degli armamenti sono, al momento, l'OCCAR (Organisme Conjoint de Cooperation en matière d'Armement) e la Lol (Letter of Intent).

L'organisation conjointe de cooperation en matière d'armement (OCCAR)

L'organisation conjointe de cooperation en matière d'armement (OCCAR) è stata costituita nel 1996, da parte dei Ministri della difesa di Francia, Germania, Italia e Regno Unito, con l'obiettivo di razionalizzare la "domanda" attraverso una comune politica in tema di approvvigionamento degli armamenti, al fine di garantire l'interoperabilità tra le rispettive Forze Armate e conseguire economie di scala nel settore. In tale ottica, il compito dell'Organizzazione è di coordinare, controllare e realizzare i programmi relativi agli armamenti che vengono ad essa assegnati dagli Stati membri, migliorando in tal modo l'efficacia della gestione dei progetti di cooperazione, in termini di costo, tempi e prestazioni.

Il possesso della personalità giuridica, che attribuisce all'Organizzazione capacità negoziale propria (stipula di contratti, assunzione di personale, conduzione di attività negoziale in genere), permette all'OCCAR di gestire in tutta autonomia detti programmi, senza dover ricorrere all'applicazione delle procedure nazionali in materia di politica di acquisizione.

Le principali attività svolte dall'OCCAR nel 2007

I rapporti con le altre Organizzazioni internazionali che svolgono un ruolo sinergico nello scenario della politica degli armamenti e della cooperazione nel settore militare quali la EDA, l'ESA e la NAMSA; ciò in esecuzione alla propria Corporate Strategy approvata dalle Nazioni;

L'applicazione sistematica dei criteri di Risk Management presso tutti i Programmi gestiti e alla piena realizzazione dell'e-Business mirato a realizzare l'informatizzazione dei processi lavorativi dell'Organizzazione con la possibilità di accesso ai vari data-base da parte degli agenti autorizzati degli Stati membri;

Il potenziamento delle attività di gestione dell'In Service Support (ISS) e del Life Cycle Costing (LCC), finalizzato alla definizione di un proprio modello gestionale per il supporto tecnico in servizio di tutti i programmi integrati e gestiti;

L'integrazione formale del Programma ESSOR (European Secure Software defined Radio) in OCCAR; a tale Programma partecipano l'Italia, la Francia e la Spagna, già membri dell'OCCAR, ai quali si aggiungono Finlandia, Svezia e Polonia.

Le linee programmatiche per il 2008 ricalcano ed espandono le attività principali svolte nel 2007 quali:

L'ulteriore potenziamento della struttura organizzativo-operativa nell'area dell'ISS, che garantirà in futuro l'assorbimento delle fasi di supporto logistico nel ciclo di vita di alcuni sistemi d'arma, fra i quali il Programma FSAF; saranno inoltre sempre più privilegiate ed intensificate le relazioni e l'interattività con altri soggetti sovranazionali come le organizzazioni EDA, NAMSA e la NATO, anche per il tramite di specifici Administrative Arrangements/Memorandum of Understanding o Service Level Agreements;

Il perseguimento di uno standard applicativo sempre più elevato della metodologia gestionale del Risk Management presso i programmi, con l'interazione degli organi nazionali che ne seguono la conduzione;

Il potenziamento delle capacità di e-Business, che garantiranno un più agevole accesso alle attività svolte dall'Organizzazione ai rappresentanti dei Paesi membri, sia nelle fasi preliminari (stipula dei contratti, ricezione degli impegni finanziari degli Stati compartecipanti, conduzione di attività negoziale in genere), che in quelle successive (sviluppo delle attività delle Divisioni di programma, finalizzazione degli steps delle attività produttive, etc);

L'integrazione sostanziale in OCCAR del Programma ESSOR, evolvendo dall'attuale fase di negoziazioni preliminari alla finalizzazione della relativa documentazione contrattuale e della Programme decision, fino alla costituzione di un'apposita e strutturata Divisione di programma;

L'integrazione di ulteriori Programmi (UAV – Unmanned Air Vehicle, etc).

La letter of intent (LOI)

La Letter of Intent (LoI) è un accordo, siglato nel 1998 dai Ministri della Difesa di FR, GE, IT, SP, SW e UK, volto a facilitare la ristrutturazione, in senso transnazionale, delle industrie della difesa dei citati sei Paesi, che, da soli, detengono oltre l'80 per cento della produzione europea di beni e servizi della difesa.

La LoI, perfezionata dal successivo Framework Agreement (FA - 2000), prevede interventi in sei aree di applicazione: Security of Supply, (SoS) Transfer and Export Procedures, Security of Information (SoI), Research & Tecnology (R&T), Treatment of Technical Information (TTI) e Harmonisation of Military Requirements (HMR). In ciascuna di tali aree opera, sotto la supervisione/direzione di un Executive Committee (ExCo), un SubCommittee/Group/Board.

Il lavoro svolto fino al 2007 ha riguardato principalmente la finalizzazione delle Intese Applicative relative a ciascun campo di applicazione dell'Accordo. Tale attività ha comportato la stesura di Direttive/Linee Guida/Codici.

In ambito europeo la LoI mantiene stretti contatti con l'European Defence Agency (EDA) che viene costantemente tenuta aggiornata sui risultati ottenuti dai propri organismi nelle varie aree, con particolare riferimento agli studi compiuti in ambito GRD e HMR.

Inoltre, nell'ambito di una rivisitazione della LoI attualmente in corso e in considerazione del "peso" che i sei Paesi aderenti rivestono in ambito europeo, è previsto che la stessa si trasformi, una volta ultimati i compiti illustrati nel Framework Agreement, in un forum privilegiato nel quale discutere le problematiche LoI e coordinare le attività di carattere europeo.

5. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA, DI POLIZIA E DOGANALE

La cooperazione giudiziaria in materia penale

Con riferimento alla concreta attuazione delle politiche dell'Unione (c.d. fase discendente), va premesso che il capo III del disegno di legge comunitaria 2007 reca, per la prima volta, l'inserimento nella legge comunitaria delle disposizioni occorrenti per dare attuazione, mediante il conferimento di delega legislativa al Governo, alle decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, il cosiddetto «terzo pilastro» dell'Unione europea. La legge 4 febbraio 2005, n. 11 nel dettare norme generali sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari ha infatti previsto, all'articolo 9, comma 1, lett. c), che con la legge comunitaria annuale si possa dare attuazione alle decisioni quadro. Con il disegno di legge comunitaria 2007 si è esercitata tale nuova possibilità elaborando principi di delega per dare attuazione a quattro decisioni quadro relativamente alla cooperazione in materia penale.

Le decisioni quadro inserite nella Legge comunitaria 2007

1) Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. I principi di delega fissano i criteri direttivi per la creazione di nuove fattispecie incriminatrici, che prevedano l'irrogazione di sanzioni penali nel caso in cui venga esercitata corruzione nel settore privato. Sono stati altresì dettati i principi direttivi per l'introduzione, fra i reati societari di cui alla sezione III, del capo I, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, delle nuove fattispecie criminose, con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il reato.

2) Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio nell'ambito del territorio comune. Tale decisione stabilisce le regole in base alle quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro. Si tratta del cosiddetto «mandato di sequestro europeo» e le disposizioni che ne seguono mirano a consentire la esecuzione nel territorio di uno Stato membro del provvedimento di sequestro emesso dall'autorità di altro Stato membro, per finalità probatorie ovvero in funzione della successiva confisca di beni, quando il bene o "la prova" si trovino nel territorio dello Stato di esecuzione.

3) Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. Attraverso questo strumento si intende assicurare la compatibilità delle normative applicabili dagli Stati membri in materia di confisca, al fine di migliorare la cooperazione tra i diversi Paesi a riguardo. Tra i principi e criteri direttivi è stata prevista la obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti; la possibilità di disporre la confisca su cose appartenenti a persona diversa dall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa; l'applicabilità della confisca nei casi in cui il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall'autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza. Si stabilisce altresì di adeguare la disciplina della confisca nei confronti delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.

4) Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. Si tratta di recepire una decisione quadro che si ispira ad un principio di più ampio respiro, vale a dire quello del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie adottate dagli Stati membri. Principio fondamentale è quello secondo cui, all'esito di un procedimento giurisdizionale, la decisione motivata adottata dall'autorità giudiziaria con la quale viene inflitta una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o giuridica può trovare riconoscimento ed esecuzione a cura dell'autorità competente dello Stato italiano, quando la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone all'interno dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria sede statutaria. Fra i principi di delega da menzionare si ricorda la possibilità per l'autorità italiana competente di rifiutare l'esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

Per quanto attiene la partecipazione all'attività di redazione di nuovi strumenti comunitari (c.d. fase ascendente), nel settore della cooperazione giudiziaria, è notevolmente progredito l'esame della proposta di decisione quadro relativa all'ordine di esecuzione europeo per il trasferimento delle persone condannate (G.U.U.E. 21 giugno 2005 C 150/1). La misura, destinata a sostituire nei rapporti tra gli Stati membri la Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, e il relativo protocollo, è diretta a favorire il reinserimento sociale delle persone condannate, di cui viene consentito il trasferimento nello Stato membro di cittadinanza o di residenza, per l'esecuzione della pena.

Nel corso dell'anno, è stato inoltre avviato l'esame di una nuova proposta di decisione quadro relativa al riconoscimento e alla sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali. La proposta, presentata da due Stati membri (Repubblica federale di Germania e Repubblica francese), attua la misura n.23 del "Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali del 15 gennaio 2001". Viene previsto un meccanismo di trasferimento del controllo della condanna, la cui esecuzione sia stata sospesa, interrotta o sostituita. In base ad esso, nei casi in cui viene disposta la sospensione condizionale o applicata una sanzione sostitutiva, la sorveglianza sull'esecuzione della sentenza di condanna può essere trasferita, dallo Stato membro della condanna allo Stato membro di residenza. Per effetto del trasferimento, quest'ultimo Stato membro è tenuto alla sorveglianza sul rispetto delle misure imposte al reo con il provvedimento di sospensione, interruzione o sostituzione della pena detentiva, e deve prendere le decisioni in relazione alla sentenza, compreso l'eventuale aggravamento della misura o il ripristino della pena detentiva, in caso di violazione delle prescrizioni. L'obiettivo è quello di favorire la sospensione condizionale della pena e l'applicazione delle sanzioni sostitutive, nei confronti dello straniero comunitario. La carenza di un simile meccanismo attualmente ostacola l'applicazione delle misure non detentive nei confronti degli autori di reati "non residenti" e quindi la libera circolazione nello spazio comune europeo.

Nel corso dell'anno, è stato raggiunto un accordo per l'adozione della proposta di decisione quadro relativa alla protezione dei dati personali negli strumenti di terzo pilastro. Il

testo è attualmente sottoposto a riserva parlamentare da parte di alcuni Stati membri. Con questa misura, il Consiglio ha inteso stabilire un quadro giuridico comune per la protezione dei dati personali trattati, nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia tra Stati membri dell'Unione europea. Tanto al fine di migliorare tali forme di cooperazione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo, nel rigoroso rispetto delle condizioni fondamentali relative alla protezione dei dati. Essa mira a garantire il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione al diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali, in tutta l'Unione europea, soprattutto ai fini dell'attuazione del principio di disponibilità. Inoltre, essa garantisce che lo scambio delle informazioni pertinenti tra Stati membri non sia intralciato dai diversi livelli di protezione dei dati negli Stati membri. La principale questione che deve essere ancora risolta riguarda il campo di applicazione dello strumento, che alcuni Stati membri vorrebbero limitato ai dati trattati nell'ambito della cooperazione internazionale, giudiziaria e di polizia; altri, esteso ai dati trattati in ambito domestico..

Nel corso del 2007 il Consiglio ha raggiunto un accordo generale su un progetto di decisione relativo al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera. Con questa decisione saranno recepiti nel quadro giuridico dell'Unione europea gli elementi fondamentali del trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (in prosieguo "trattato di Prüm"), del 27 maggio 2005.

inoltre stata ultimata la revisione tecnico linguistica della proposta di decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca delle prove, che potrà quindi essere formalmente adottata.

Per quanto attiene al settore del diritto penale sostanziale, il Consiglio ha esaminato diverse direttive, ossia strumenti tipici del primo pilastro UE, che prevedono l'obbligo di adottare sanzioni penali con riferimento a determinate condotte da esse descritte. Giova ricordare che la c.d. competenza penale della CE trova la propria radice nella sentenza della Corte di Giustizia CE del 13 settembre 2005 (C-176/03), poi confermata dalla successiva sentenza del 23.10.2007 (C-440/05).

In particolare, sono state esaminate la direttiva sulla protezione della proprietà intellettuale e la direttiva sulla protezione penale dell'ambiente. Il Consiglio è inoltre stato richiesto di un parere sulla previsione di sanzioni penali nell'ambito della direttiva sui c.d. materiali e tecnologie dual use, nonché nella direttiva relativa ai datori di lavoro che impiegano cittadini extracomunitari che risiedono illegalmente nella UE.

Il negoziato sulla direttiva relativa alla proprietà intellettuale si è arenato, durante la presidenza tedesca, per effetto degli emendamenti apportati dal Parlamento europeo. La presidenza portoghese ha preferito non riprendere il dossier.

Il negoziato sulla protezione penale dell'ambiente, nonostante l'impegno delle due presidenze, non ha ancora dato risultati definitivi. A seguito della decisione della Corte di Giustizia CE sull'annullamento della decisione quadro relativa alla c.d. ship pollution (C-440/05 cit., depositata nell'ottobre 2007), è prevalso l'orientamento per l'adozione di due strumenti distinti: una direttiva, per quanto riguarda la descrizione delle fattispecie meritevoli di sanzioni penali; una decisione quadro, per quanto riguarda il tipo ed il livello del trattamento sanzionatorio, nonché per la cooperazione giudiziaria. La presidenza portoghese, nel novembre 2007, ha presentato un nuovo testo, che adegua la direttiva in esame alla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo.

La cooperazione giudiziaria in materia civile

Relativamente alla cooperazione in materia civile state seguite la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale ed introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale ("ROMA III"); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali ("ROMA II"); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("ROMA I"); la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Al fine di delineare gli argomenti trattati e di evidenziare lo stato dei lavori, si forniscono gli elementi di valutazione relativi alle singole proposte.

Gli strumenti di cooperazione in materia civile in fase ascendente

1) Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale ("ROMA III"). La proposta di regolamento è stata elaborata dalla Commissione sulla base di un mandato ricevuto nel 2004 (nonché a seguito di quanto emerso dal libro verde e dalla audizione pubblica su tali temi, tenutasi a Bruxelles il 6-12-2005) ed è stata presentata al Consiglio il 17 giugno 2006. Sin dall'ottobre 2006 è in corso di discussione nell'ambito del Comitato di diritto civile (CDC). La proposta deve venire adottata dal Consiglio all'unanimità.

Si deve sottolineare la particolare complessità della misura, la quale incide su aspetti estremamente "sensibili" della legislazione interna degli Stati Membri, che disciplinano in modo assai diverso gli istituti del divorzio e della separazione. Il valore politico della proposta è stato evidenziato durante il Consiglio informale tenutosi a Dresda lo scorso 15 gennaio 2007, nel quale i Ministri hanno concordemente sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia. Attualmente, il regolamento n.2201/2003, comunemente inteso come "Bruxelles II bis" (che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n.1347/2000 a partire dal 1 marzo 2005), stabilisce norme relative alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, ma non contiene disposizioni in materia di legge applicabile. Tale regolamento consente ai coniugi di scegliere tra vari criteri di competenza alternativi; una volta instaurato il procedimento matrimoniale davanti alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, la legge applicabile è individuata attraverso le norme di conflitto di tale Stato, che basandosi su criteri molto diversi, determinano incertezza giuridica. Scopo della proposta è quello di istituire un quadro normativo chiaro e completo in materia matrimoniale nell'Unione Europea così da garantire ai cittadini certezza giuridica, prevedibilità, flessibilità e facile accesso alla giustizia, nonché di consentire ai coniugi, entro certi limiti e sulla base di alcuni criteri di collegamento, di scegliere il tribunale competente e la legge applicabile al divorzio o alla separazione.

Deve essere ben chiaro che la proposta non definisce l'istituto del matrimonio e le condizioni di validità dello stesso nè disciplina le conseguenze patrimoniali del divorzio e della separazione (collegate alla proprietà dei beni, mantenimento ed altre questioni). Gli obiettivi principali della proposta possono essere così sintetizzati: a) rafforzare la certezza del diritto e la prevedibilità introducendo norme di conflitto armonizzate in materia di divorzio e separazione personale basate sulla scelta dei coniugi e, in mancanza, su una serie di criteri di collegamento diretti a garantire che il procedimento matrimoniale sia disciplinato dall'ordinamento giuridico con cui il matrimonio presenta uno stretto legame; b) aumentare la flessibilità introducendo una limitata autonomia delle parti in ordine alla legge applicabile e alla autorità giurisdizionale competente per i procedimenti di divorzio e separazione personale (tale possibilità non sussiste per i procedimenti di annullamento del matrimonio); c) garantire l'accesso alla giustizia per i coniugi con nazionalità diversa che vivono sia in uno Stato Membro che in uno Stato Terzo; d) evitare la "corsa in tribunale" ("forum shopping"), vale a dire quella situazione in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell'altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ne tuteli maggiormente gli interessi rispetto a quelli del convenuto. Introducendo norme di conflitto armonizzate è probabile che diminuisca questo rischio dal momento che qualsiasi autorità giurisdizionale adita nella Comunità applicherebbe la legge designata in base alle norme comuni.

2) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. Roma I). La proposta, risalente al 2005, è volta alla trasposizione in regolamento della Convenzione multilaterale di Roma del 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, cui attualmente aderiscono gli Stati Membri. Lo scopo è quello di rendere comunitario il diritto internazionale privato in questo settore, prevedendo quale legge sia applicabile alle fattispecie che presentino elementi di internazionalità. La norma di base prevede la libera scelta della legge applicabile, ad opera delle parti del contratto. Le due principali e parziali deroghe sono quelle dei contratti conclusi tra professionisti e consumatori (in cui comunque si applicheranno le norme inderogabili della legge del luogo di residenza del consumatore); e dei contratti individuali di lavoro (in cui si fanno salve le norme di protezione del lavoratore previste dalla legge del Paese dove il lavoratore stesso presta la sua opera). Il regolamento è in avanzata fase di negoziazione.

3) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale. La proposta di regolamento, presentata dalla Commissione in data 8 luglio 2005, mira a modificare e migliorare il vigente regolamento in materia, rendendo più semplici e più sollecite le notificazioni e le comunicazioni negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale. Il contenuto delle modifiche può essere così sintetizzato: previsione di un termine massimo entro il quale effettuare la notificazione o la comunicazione; nuova disciplina della possibilità, da parte del destinatario, di rifiutare l'atto, se redatto in una lingua diversa da quella dello Stato e da lui non conosciuta; tendenza a ridurre al massimo i costi di notifica; adozione di procedure uniformi per le notificazioni e comunicazioni tramite il servizio postale. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento la materia fiscale, doganale ed amministrativa, nonché i c.d. "acta iure imperii" cioè gli atti posti in essere dallo Stato o da un soggetto pubblico nell'esercizio di pubblici poteri.

4) Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. La proposta, presentata dalla Commissione il 22 ottobre 2004 e soggetta alla procedura di codecisione, mira a facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie in materia civile e commerciale e a garantire un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimenti giudiziari. Sul testo è stato raggiunto l'accordo tecnico delle delegazioni in seno al Comitato di diritto civile (ADR), è intervenuta l'approvazione del Consiglio GAI e la conclusione positiva dei negoziati con il Parlamento europeo. Nel mese di gennaio 2008 la direttiva sarà soggetta alla revisione linguistica. La questione maggiormente controversa è stata quella dell'ambito di applicazione. La direttiva si applica, nelle controversie transfrontaliere, alla materia civile e commerciale, salvo che si tratti di diritti non disponibili, in linea con l'art.65 del Trattato CE. La nozione di controversia transfrontaliera viene precisata nell'art.1 bis, come quella in cui almeno una delle parti è domiciliata o ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui ricorrono uno dei quattro elementi di collegamento previsti dalla fattispecie. Elementi caratteristici della direttiva sono: le definizioni di mediazione e mediatore; la qualità della mediazione attraverso l'elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori e altri meccanismi di controllo nonché attraverso la formazione iniziale e successiva dei mediatori; il ricorso alla mediazione; la esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione con il consenso di entrambe le parti e con la previsione di talune eccezioni; la riservatezza, con divieto di utilizzare le attività svolte nel corso della mediazione in un procedimento giudiziario o di arbitrato instaurato dopo il fallimento della mediazione stessa; l'effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza.

5) Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e alla esecuzione delle decisioni e alla cooperazione giudiziaria in materia di obbligazioni alimentari. La proposta, risalente al 2005, mira a rendere comunitario il diritto internazionale privato, sostanziale e processuale, in materia di obbligazioni alimentari. Lo scopo è quello di facilitare il recupero dei crediti alimentari attraverso regole comuni sull'individuazione del giudice competente a decidere, sulla legge applicabile alla controversia, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni, e sulla cooperazione tra le autorità amministrative nazionali cui assegnare il compito di supporto all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali. La norma di base prevede l'applicazione della legge del Paese di residenza del creditore. E' attribuita comunque alle parti la facoltà di scegliere una legge diversa a determinate condizioni. Poiché il regolamento coinvolge aspetti di diritto di famiglia, la sua approvazione deve avvenire da parte del solo Consiglio e all'unanimità. Tra le principali innovazioni proposte vi è l'abolizione dell'exequatur e il riconoscimento automatico delle sentenze che decidono sull'esistenza dell'obbligazione alimentare. E' prevista la cooperazione fra autorità amministrative nazionali al fine di migliorare l'esecuzione delle decisioni e il recupero del credito alimentare.

Sono inoltre stati attivamente seguiti diversi Comitati.

In primis si segnala il Comitato di diritto civile "Questioni Generali". Tale Comitato si occupa di numerosissime questioni afferenti il diritto civile, tra le quali particolare rilievo assumono quelle di seguito indicate: 1) Decisione del Consiglio relativa alla firma della Convenzione de L'Aja 13.12.2002 sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario. La Convenzione de L'Aja sugli strumenti finanziari è stata negoziata nell'ambito della Conferenza de L'Aja e adottata nella sessione diplomatica del dicembre 2000. Finora è stata firmata, ma non ratificata dagli USA e dalla Svizzera e non è ancora entrata in vigore. Essa determina la legge applicabile a una serie di questioni relative a strumenti finanziari, detenuti presso un intermediario. L'obiettivo di tale disciplina è garantire, attraverso la previsione di una disciplina uniforme del conflitto di leggi, certezza e prevedibilità in un mercato finanziario mondiale sempre più esteso. Oggetto di particolare discussione in seno al Comitato è stata la norma della Convenzione che accoglie il principio c.d. volontaristico, in base al quale l'individuazione della legge applicabile ad alcuni diritti sugli strumenti finanziari è rimessa esclusivamente all'accordo tra le parti, escludendo l'applicazione del criterio della *lex rei sitae*, viceversa accolto in altri settori comunitari. Allo stato permangono opinioni contrastanti tra le delegazioni relativamente alla firma e, per superare la situazione di stallo, la Commissione ha presentato una proposta che prevede il mantenimento delle regole attuali (PRIMA "Place of Relevant Intermediary Approach") nelle direttive interessate (collateral, settlement finality, ecc.), ma apportando modifiche per dare più certezza giuridica nelle transazioni in ambito mondiale, e ha chiesto un parere informale sulla proposta alla Banca Centrale Europea. Il documento della Commissione appare reintrodurre, attraverso la previsione di un codice paese da attribuire al conto titoli, il principio della libera scelta del diritto applicabile ad opera delle parti ed è pertanto stato criticato dal blocco di Paesi contrari alla firma. Altre delegazioni hanno proposto una soluzione di compromesso, cioè di integrare la firma della Convenzione con misure complementari quale ad esempio una dichiarazione interpretativa che consenta agli Stati membri di introdurre correttivi per restringere la scelta del diritto vigente in certe situazioni. I lavori proseguiranno nell'ambito del Comitato, sotto Presidenza slovena, quando sarà peraltro disponibile il contributo della Banca centrale.